

N.R.G. 6162/2022



Tribunale Ordinario di Catania

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri,
in esito all'udienza del 23 giugno 2023 sostituita con il deposito telematico di note scritte
contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la
seguinte

S E N T E N Z A

nel procedimento iscritto al n. 6162/2022 R.G. e vertente

TRA

CASELLA MARIOLA SILVESTRO nato a Catania il 31.05.1964, codice fiscale
CSLSVS64E31L448R, elettivamente domiciliato in Catania, Via Tagliamento n.23, presso lo
studio dell'avv. Giovanni Lotà, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

RICORRENTE

CONTRO

DUSTY s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore unico sig.ra
Pezzino Geronimo Maria Rosa, con sede in Catania, Via Alfredo Agosta n. 123, C.da Torre
Allegra, Zona Industriale, (C.F. e P.IVA: 03386300879), rappresentata e difesa, giusta procura
in atti dall'Avv. Alessandro Gullo

RESISTENTE

E

Previambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma – via Fabio
Massimo n. 88, Codice Fiscale 97153720582

CONTUMACE

OGGETTO: omesso versamento fondo previdenza complementare

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 14 luglio 2022 il ricorrente ha esposto di lavorare alle dipendenze della DUSTY S.R.L. dall' 1 luglio 2014 con la qualifica di autista inquadrato nel livello 3/A e di avere aderito a far data dal 24 settembre 2020 al Fondo Nazionale Previambiente, Fondo Pensione Complementare Nazionale per i Lavoratori Quadri, Impiegati ed Operai del settore dell'igiene ambientale e dei settori affini.

Ha precisato trattarsi di Fondo Pensione negoziale istituito in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) dell'Igiene Ambientale, finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, composto da tre elementi: dal Tfr maturato dal dipendente, da un versamento aggiuntivo da parte dell'azienda a titolo di contributo aziendale e da un contributo dello stesso lavoratore che il datore trattiene e che dovrebbe versare al fondo.

Ha riferito che dall'estratto della propria posizione previdenziale al 31.12.2021, pubblicata sul sito Previambiente e comunicata all'iscritto all'interno della propria area personale, è possibile evincere i mancati versamenti contributivi nello specifico da luglio a dicembre 2021 e da gennaio a marzo 2022.

Ha dedotto che a seguito di tale comunicazione, era venuto a conoscenza dell'omesso versamento da parte della Dusty S.r.l. di gran parte delle quote contributive a titolo di 'TFR', del Contributo aderente' e del 'Contributo azienda'.

Ha asserito di essere pertanto creditore della Dusty S.r.l. della complessiva somma di € 1689,61 derivante dal mancato versamento dei contributi al Fondo Previambiente di cui € 1249,75 a titolo di quote 'TFR', € 125,12 a titolo di contributo aderente ed € 314,74 a titolo di 'Contributo Azienda'.

Ha precisato che in caso di omesso versamento dei contributi, ai sensi della disciplina dettata dal D.Lgs. 252/2005, i fondi di previdenza complementare non sono legittimati a procedere per il recupero delle quote dovute, tuttavia il diritto soggettivo del lavoratore all'integrità ed alla regolarità degli accantonamenti della posizione assicurativa previdenziale emerge *ictu oculi* e trova tutela, nel caso di impresa *in bonis*, nella sua legittimazione ad agire in giudizio.

Ha evidenziato che il mancato versamento dei contributi da parte della Dusty S.r.l. e, per l'effetto, l'omesso accantonamento delle quote di TFR da parte della Previambiente, si ripercuote negativamente, in maniera concreta, immediata e diretta sul lavoratore, il quale si trova costretto a subire sostanziali pregiudizi quali: paralisi contributiva, grave e non garantita incapacità contributiva presso il fondo di previdenza complementare e impossibilità di giovare pienamente di tutti i benefici connessi all'aver destinato l'intero TFR al fondo di previdenza complementare.

Premessa la propria legittimazione, ha chiesto “... ritenere e dichiarare che per l'attività lavorativa svolta dal ricorrente nel periodo da luglio a dicembre 2021 e da gennaio a marzo 2022, la Dusty S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in Catania, via Alfredo Agosta n. 123, C.F. e P. IVA 03386300879, deve corrispondere la somma pari ad € 1.689,61 a titolo di contribuzioni a carico dell'azienda e di TFR al Fondo Previambiente per le causali di cui in narrativa o quella somma maggiore o minore che verrà calcolata tramite la ctu. Inoltre, ove ritenuti sussistenti i presupposti di legge, di condannare la Dusty S.r.l. a corrispondere al Fondo Previambiente in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma – via Fabio Massimo n. 88, Codice Fiscale 97153720582, le suindicate somme con interessi e rivalutazione, nell'interesse del ricorrente per le causali di cui al presente ricorso”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore anticipatorio ex art. 93 c.p.c.

Dusty s.r.l. si è costituita tempestivamente in data 9 settembre 2022 e ha dedotto l'erronea quantificazione delle somme dovute a titolo di TFR, avendo effettuato i versamenti relativi ai periodi 04-05-06-07/2021.

Ha chiesto pertanto “nel merito, rigettare integralmente il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, emettendo ogni altra statuizione necessaria e/o consequenziale; in ogni caso, rideterminare le eventuali somme dovute nella minore somma che risulterà a seguito di consulenza d'ufficio”.

Previambiente, benché ritualmente citata, non si è costituita né va pertanto dichiarata la contumacia.

In esito all'udienza del 23 giugno 2023, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di

deposito di note della sola parte ricorrente, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.

Preliminarmente, occorre dare atto che analoga questione è stata oggetto di precedenti pronunce di questo ufficio alla cui condivisibili motivazioni può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. (*ex multis* sentenza n. 588/2023 del 16 febbraio 2023, est. dott. Fiorentino).

Nel merito il ricorso appare fondato e va accolto.

Risulta provato e nella sostanza incontestato l'inadempimento datoriale, per come analiticamente allegato nel corpo del ricorso, con conteggi analitici effettuati tramite il raffronto tra la documentazione proveniente dal fondo e le buste paga rilasciate dal datore di lavoro, ove risultano le trattenute operate per i versamenti in favore del fondo, di fatto non eseguite o comunque non accreditate sulla posizione del ricorrente al 31 dicembre 2021, come emerge dall'estratto contributivo in atti.

Parte resistente ha dedotto genericamente “... *che il TFR è stato correttamente erogato come da distinte che si allegano. Ed infatti, dalle Distinte si evince chiaramente che la società Dusty srl ha versato a Previambiente i versamenti relativi al lavoratore, per i periodi 04-05-06-07/2021*”, chiedendo disporsi ctu contabile.

Ebbene, si tratta di difesa del tutto inconducente con riguardo alle mensilità di aprile maggio e giugno 2021, non comprese nella domanda attorea che riguarda la contribuzione dei mesi da luglio 2021 in avanti.

Per altro, la difesa della parte resistente ha omesso finanche di quantificare esattamente i versamenti asseritamente effettuati, limitandosi a depositare unicamente le distinte di bonifico dei pagamenti complessivamente effettuati in favore di Previambiente per la contribuzione di aprile, maggio, giugno e luglio 2021, disposti sistematicamente con ritardo per i mesi di aprile e maggio 2021 soltanto in data 22 dicembre 2021, per il mese di giugno 2021 in data 28 gennaio 2022 e per il mese di luglio 2021 in data 28 aprile 2022.

Non sono state depositate le ricevute dell'esecuzione di tali bonifici, non vi è pertanto prova dell'esecuzione dei versamenti per nessuno dei mesi richiesti dalla parte ricorrente e per altro si tratta degli importi complessivamente dovuti dalla società e in nessun modo riferibili specificamente alla parte ricorrente.

Gli omessi versamenti devono pertanto essere quantificati nella misura richiesta dal ricorrente in € 1689,61.

Ciò chiarito in ordine alla quantificazione dell'inadempimento datoriale, sotto il profilo giuridico, non si rinvergono questioni di sorta, dovendosi peraltro evidenziare che parte lavoratrice non ha agito per ottenere il pagamento della retribuzione a lordo delle ritenute, ma solo l'adempimento, in favore del fondo, degli stessi importi trattenuti in busta paga dal datore di lavoro, per come dallo stesso quantificati, da destinare al fondo.

Il ricorso va quindi accolto e la società datoriale deve essere condannata al pagamento in favore del fondo degli importi sopra indicati come indicati in ricorso e quali risultanti dalle trattenute in busta paga.

Le spese seguono la soccombenza ex art 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo nei confronti della parte ricorrente ex d.m. 55/2014 con applicazione dei minimi tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e delle questioni affrontate.

Nessuna statuizione in punto di spese va emessa nei confronti del Fondo, rimasto contumace.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando sulle domande proposte da **Casella Mariola Silvestro** con ricorso depositato in data 14 luglio 2022 nei confronti di **Dusty s.r.l.** e di **Previambiente**, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- dichiara la contumacia di Previambiente;
- in accoglimento del ricorso, condanna DUSTY s.r.l. a corrispondere al Fondo Previambiente gli importi dovuti a titolo di contribuzione, in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto con parte ricorrente, per il periodo da luglio 2021 a marzo 2022 nell'importo complessivo di € 1689,61 come meglio specificato in parte motiva, oltre accessori, come per legge;
- condanna parte convenuta DUSTY s.r.l. al pagamento delle spese processuali, in favore della parte ricorrente, che si liquidano in € 884, 50 per compensi, oltre IVA e CPA, rimborso forfettario al 15%, se dovuti, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. Avv.to Lotà Giovanni;
- nulla sulle spese nei riguardi del contumace.

Catania, 24 giugno 2023

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Concetta Ruggeri